

**Manuale operativo per l'elezione del
Presidente e
del Consiglio provinciale
della Provincia di
Ferrara**

INDICE

Art. 1 – Finalità

CAPO I UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Art. 2 – Costituzione.

Art. 3 – Procedimento elettorale. Risultato elettorale. Proclamazione degli eletti

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elezioni di secondo livello

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

**CAPO III FORMAZIONE DELLE LISTE, SOTTOSCRIZIONI, PRESENTAZIONE LISTE
PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE E CANDIDATURE PER ELEZIONE DEL
PRESIDENTE.**

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del consiglio provinciale

Art. 7 - Presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale

Art. 8 - Formazione delle candidature alla carica di Presidente

Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a presidente

Art. 11 - Adempimenti dell'ufficio elettorale

CAPO IV AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE

Art. 12 – Esame delle liste e delle candidature

Art. 13 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

CAPO V ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 14 - Sede delle operazioni di voto

Art. 15 - Adempimenti preliminari

Art. 16 - Seggio elettorale

Art. 17 - Compiti e poteri del presidente di seggio.

CAPO VI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 18 - Votazioni e rappresentanti di lista

Art. 19 - Modalità di espressione del voto

CAPO VII SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 20 - Operazioni di scrutinio

Art. 21 - Conteggio dei voti e assegnazione dei seggi

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Manuale operativo, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e alla Circolare del Ministero dell'Interno n° 32 del 2014, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'ufficio elettorale della provincia di Ferrara, e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del presidente e del consiglio provinciale.

CAPO I - UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE.

Art. 2 – Costituzione.

1. Ai fini dell'elezione del presidente e del consiglio provinciale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 79, lettera a) della Legge 7 aprile 2014, n. 56, presso la Provincia di Ferrara è costituito l'ufficio elettorale. L'ufficio è composto dal Segretario Generale con funzioni di Presidente e da quattro (4) componenti, scelti tra il personale dipendente della Provincia. L'ufficio è supportato da una segreteria operativa. Per le operazioni di votazione l'ufficio elettorale si avvale di un solo ed unico seggio elettorale composto da 5 dipendenti dell'Ente quali componenti.
2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con atto del presidente della Provincia di Ferrara, in tempo utile ad espletare le operazioni a questo attribuite per lo svolgimento delle elezioni entro la data indicata nel comma precedente. Il presidente preposto all'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
3. L'ufficio elettorale è costituito come articolazione temporanea nell'ambito dell'organizzazione esistente della segreteria generale della Provincia di Ferrara.

Art. 3 – Procedimento elettorale. Risultato elettorale. Proclamazione degli eletti.

1. Il procedimento elettorale è avviato con il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del presidente e del consiglio provinciale, adottato dal presidente della provincia di Ferrara.
2. Data la novità del procedimento elettorale, il decreto di indizione delle elezioni, da adottarsi almeno entro il 40° giorno antecedente a quello previsto per la votazione, viene assunto con congruo anticipo al fine di favorire il tempestivo compimento di tutte le fasi propedeutiche alla formazione e presentazione delle candidature.

3. Il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Ferrara nella sezione "Elezioni provinciali 2014" e trasmesso con posta elettronica certificata a tutti i Sindaci, per la pubblicazione sui siti istituzionali dei comuni, e al Prefetto di Ferrara.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti entro il giorno successivo alla data delle elezioni. Entro il medesimo termine il presidente dell'ufficio elettorale dà atto del risultato elettorale conseguito proclamando contestualmente gli eletti e procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale nella sezione "Elezioni provinciali 2014".
5. Il provvedimento è trasmesso a tutti i Sindaci della Provincia di Ferrara e al Prefetto e di esso ne è data formale comunicazione a tutti gli eletti a cura dell'Ufficio Elettorale.
6. Successivamente alla proclamazione degli eletti il materiale è separatamente archiviato presso la Provincia di Ferrara a cura del responsabile del servizio archivio e protocollo.

CAPO II - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.

Art. 4 – Elezioni di secondo livello.

1. Sono elettori del consiglio provinciale e del presidente della provincia i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia di Ferrara.
2. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia di Ferrara.
3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci in carica nei comuni della provincia di Ferrara il cui mandato scada non prima dei 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni.
4. Limitatamente alle prime elezioni di ciascun presidente e consiglio provinciale sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti purché in carica al momento della scadenza del mandato amministrativo.

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale.

1. Su richiesta dell'ufficio elettorale, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, i Segretari dei comuni trasmettono telematicamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Provincia di Ferrara, entro il trentaduesimo (32°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, un'attestazione contenente

l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) al trentacinquesimo (35°) giorno antecedente a quello fissata per le elezioni, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale.

2. Nell'attestazione il Segretario indica per ogni amministratore: nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ricoperta. Limitatamente ai Sindaci, deve essere indicata anche la data di decorrenza della carica.
3. Entro il trentesimo (30°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale e lo pubblica nel sito internet istituzionale sezione "Elezioni provinciali 2014" della Provincia di Ferrara.
4. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il segretario comunale ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.

CAPO III - FORMAZIONE DELLE LISTE, SOTTOSCRIZIONI, PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE E CANDIDATURE PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del consiglio provinciale

1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista e tale da non ingenerare equivoci con altre liste. Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato espressamente dal partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa, pena la loro riconsiderazione.
2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a sei (6) e non superiore a dodici (12). Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste.
3. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.
4. Ai candidati è assegnato un numero progressivo.
5. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% (con arrotondamento all'unità superiore, nel caso di numero che contenga una cifra decimale) degli aventi diritto al voto, così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.

6. I candidati alla carica di consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori né della propria né di altra lista concorrente. Possono sottoscrivere però la candidatura di un presidente.
7. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'ufficio elettorale .

Art. 7 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale.

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale (MOD. 1) è presentata all'ufficio elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione del contrassegno di lista;
 - b) la lista dei candidati a consigliere provinciale;
 - c) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
2. Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due (2) delegati di lista con il compito di:
 - ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
 - presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
 - delegare in forma scritta – entro il termine delle ore 13.00 del giorno precedente l'elezione o prima dell'inizio delle operazioni di voto - rappresentanti di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista.
4. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate:
 - a) le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura (MOD. 2). La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene la denominazione del contrassegno nel quale il candidato è compreso, nonché l'indicazione della carica ricoperta e del comune nel quale la stessa è esercitata.
 - b) il contrassegno di lista, successivamente inviato anche in modalità telematica all'ufficio elettorale avente le caratteristiche appresso indicate. I contrassegni sono disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, in

triplice copia cadauno, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 5 cm per la riproduzione sui manifesti, e l'altro da un cerchio dal diametro di 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Si tenga presente che eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio. E' necessario che i modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e venga indicata la parte superiore e inferiore dei modelli medesimi.

c) L'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90

Art. 8 Formazione delle candidature alla carica di presidente.

1. La candidatura a presidente della provincia è sottoscritta da almeno il 15% (con arrotondamento all'unità superiore, nel caso di numero che contenga una cifra decimale) degli aventi diritto al voto, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
2. I candidati alla carica di presidente non possono essere sottoscrittori della propria candidatura né di altra candidatura a presidente. Possono però sottoscrivere altra lista di candidati al consiglio provinciale.
3. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. L'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'ufficio elettorale.

Art. 9 Presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia.

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia (MOD. 3) è presentata all'Ufficio elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato.
 - b) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista
2. Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due (2) delegati di lista con il compito di:

1. ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
 2. presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
 3. delegare in forma scritta - entro il termine delle ore 13.00 del giorno precedente l'elezione o prima dell'inizio delle operazioni di voto - rappresentanti dei candidati a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura (MOD. 4). La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene l'indicazione della carica ricoperta e del comune nel quale la stessa è esercitata.
 4. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista.
 5. La candidatura del presidente non è identificata da alcun contrassegno, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a presidente.

1. La presentazione delle liste e delle candidature deve avvenire dalle ore 8,00 (otto) del ventunesimo giorno alle ore 12,00 (dodici) del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio elettorale, l'ufficio sarà aperto al pubblico, rispettivamente nei giorni ventunesimo e ventesimo antecedenti la votazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Art. 11 - Adempimenti dell'ufficio elettorale.

1. L'ufficio elettorale, alla presentazione della lista o della candidatura rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione (MOD. 5 / MOD. 6) . L'ufficio elettorale annota altresì la data e l'ora di presentazione direttamente sui documenti ricevuti.
2. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il responsabile dell'Ufficio elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente riusata.

CAPO IV - AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE.

Art. 12 – Esame delle liste e delle candidature.

1. L'ufficio elettorale procede all'istruttoria delle liste e delle candidature presentate verificando che:
 1. ciascuna lista o candidatura sia stata presentata nel termine previsto dell'articolo 10 con le informazioni e gli allegati previsti dagli artt. 7 e 9;
 2. siano presenti il numero minimo di candidati con i requisiti soggettivi di cui al capo III;
 3. le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
 4. il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 15% o al 5% per cento degli aventi diritto al voto, rispettivamente per le candidature alla carica di presidente e per le liste di candidati al consiglio provinciale
 5. sia rispettato quanto previsto, in merito al contrassegno, dall'articolo 7 comma 4, lettera b);
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ricusazione della lista.
3. Se in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni il numero complessivo risulti essere inferiore al 15% o 5% degli aventi diritto al voto, la candidatura o la lista è dichiarata inammissibile.

Art. 13 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature.

1. Il presidente dell'ufficio elettorale provvede all'ammissione delle liste e delle candidature, in seguito all'istruttoria di cui agli articoli precedenti entro il diciannovesimo giorno antecedente quello della votazione, ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e nel presente manuale.
2. Entro lo stesso termine il presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo alle liste e delle candidature ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali relative alla elezione del Consiglio Provinciale. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista che possono assistere al sorteggio.
3. Compite le operazioni relative all'esame delle liste e delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale:

a) provvede a far pubblicare l'elenco delle liste e delle candidature ammesse sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione "Elezioni provinciali 2014", entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione, e ne cura la trasmissione ai sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni.

b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

CAPO V - ESERCIZIO DEL VOTO.

Art. 14 - Sede delle operazioni di voto.

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Ferrara, Castello Estense, Sala Alfonso I d'Este, Largo Castello 1.
2. La sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere idonea a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'ufficio elettorale e del seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 15 - Adempimenti preliminari.

1. L'ufficio elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno del 1/7/2014 n.32, nei colori di cui al successivo comma 2. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.
2. In particolare alle schede elettorali sono assegnati i seguenti colori:
 - fascia a): inferiore o pari a 3000 abitanti - colore azzurro
 - fascia b): da più di 3000 a 5000 abitanti - colore arancione
 - fascia c): da più di 5000 a 10000 abitanti - colore grigio
 - fascia d): da più di 10000 a 30000 abitanti – colore rosso
 - fascia e) da più di 30.000 a 100.000 abitanti – colore verde
 - fascia f) da più di 100.000 a 250.000 abitanti colore viola

3. L'ufficio elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
4. Il seggio elettorale è dotato del materiale di cancelleria necessario alle operazioni di voto ed in particolare di:
 1. un timbro specifico dell'ufficio elettorale;
 2. biro nere per l'espressione del voto;
 3. due urne di cartone sigillate con nastro da pacchi e dotate di idonea fessura, una per elezione dei consiglieri provinciali, e l'altra per elezione del presidente;
 4. esemplari di modello di verbale delle operazioni di seggio;
 5. le schede di voto;
 6. tabelle di scrutinio come da modello allegato alla Circolare ministeriale citata;
 7. una lista di sezione;
 8. manifesti elettorali;
 9. designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati, se ed in quanto pervenuti.

Art. 16 - Seggio elettorale.

1. Le elezioni provinciali si svolgeranno in un unico seggio elettorale, per tutto il territorio provinciale.
2. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
3. Il seggio elettorale è costituito entro e non oltre il giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, a far tempo dalle ore 16.00.

Art. 17 - Compiti e poteri del presidente di seggio.

1. Il Presidente di seggio, all'atto dell'insediamento, individua un componente con funzioni di vice-presidente e un componente con funzioni di segretario.
2. Il presidente, sentiti gli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.

3. Il presidente dispone degli agenti provinciali per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE.

Art. 18 - Votazioni e rappresentanti di lista.

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti il seggio elettorale provinciale indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.
3. All'elettore sono consegnate due schede di votazione, una per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione del Consiglio Provinciale del colore corrispondente alla fascia demografica del comune nel quale l'elettore è in carica.
4. L'elettore esprime il voto, ripiega le schede e le consegna al presidente per l'inserimento nell'urna. Uno dei componenti il seggio elettorale provinciale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori.
5. L'elettore non abile fisicamente, in base a idonea certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
6. Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti della candidatura a presidente o della lista di candidati consiglieri, con facoltà di chiedere la verbalizzazione delle non conformità da essi rilevate. La relativa designazione deve avvenire a cura dei delegati in atti della presentazione e deve pervenire entro le ore 13.00 del giorno antecedente l'elezione, oppure direttamente al seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.
7. A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente del seggio verbalizza il termine delle medesime e pone in sicurezza le schede elettorali, il materiale delle votazioni ed il locale del seggio, rinviando al giorno seguente le operazioni di scrutinio.

Art. 19 - Modalità di espressione del voto.

1. Per l'elezione dei consiglieri provinciali, ogni elettore esprime il proprio voto con una sola preferenza per uno dei candidati della lista, scrivendo il cognome del candidato nella riga stampata sopra il contrassegno. L'indicazione aggiuntiva del nome è comunque obbligatoria in caso di omonimia.

2. Per l'elezione del presidente ogni elettore esprime il proprio voto tracciando un segno nella casella del candidato prescelto.

CAPO VII - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

Art. 20 - Operazioni di scrutinio.

1. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8.00 del giorno successivo alle elezioni. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e dei candidati.
2. Accertato il numero dei votanti, il seggio elettorale provinciale inizia le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione, principiando dalle elezioni del presidente.
3. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
4. Le schede non votate sono conservate e sigillate. Le scorte non utilizzate sono conservate separatamente. Nel verbale è indicato viceversa l'utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.
5. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede non utilizzate e tutto il materiale viene consegnato all'ufficio elettorale per le successive operazioni di controllo e proclamazione degli eletti.
6. Analogamente si procede successivamente allo scrutinio per l'elezione del consiglio provinciale.

Art. 21 - Conteggio dei voti e assegnazione dei seggi.

1. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, ricevuti i plichi delle operazioni elettorali, prima di accertare i risultati complessivi, esamina gli eventuali rilievi e contestazioni e corregge anche eventuali materiali meri errori occorsi nella predisposizione dei verbali.
2. A tal fine, principiando dal presidente, effettua:

a) il calcolo dell'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero effettivo degli aventi diritto al voto, accertato al momento delle elezioni e, per ciascun candidato, rispettivamente a presidente ed a consigliere:

- accerta il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
- moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti per il relativo indice di ponderazione;
- somma i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce;

b) forma distinte graduatorie tra tutti i candidati a presidente ed a consigliere, proclamando eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti ponderati.

A parità di voti:

- per il presidente è proclamato eletto il candidato più giovane;
- per il consigliere è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

3. L'ufficio elettorale può avvalersi di specifico applicativo informatico per il conteggio dei voti ponderati e l'attribuzione dei seggi.

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE**

I sottoscritti sindaci/consiglieri comunali dei Comuni della provincia di Ferrara risultanti dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numeroatti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'art. 28 del T.U. 16.05.1960, n. 570, e successive modificazioni,

DICHIARANO

di presentare per la elezione Consiglio Provinciale di Ferrara che avrà luogo _____ una lista di numero (MIN 6 MAX 12) candidati alla carica di consigliere Provinciale nelle persone e nell'ordine seguenti:

Nu m. d'or d.	COGNOME	NOME	NASCITA	
			LUOGO	DATA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno:

.....
.....

Delegano il/la Sig./a,
nato/a a, il

e domiciliato/a in

e il/la Sig./a,

nato/a a, il

e domiciliato/a in

i/le quali quali possono assistere, su convocazione dell'ufficio elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il seggio elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale, firmate ed autenticate;
- b) modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare (diametro 3 e 5 cm) da inviare anche telematicamente all'ufficio elettorale;
- c) autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90.

Per eventuali comunicazioni, i sottoscritti eleggono domicilio presso il signor..... dimorante in, Via, n. , tel.

..... addì

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16.05.1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio Elettorale della Provincia di Ferrara, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs.

N. progr essiv o	COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA	Firma	Comune di iscrizione nelle liste elettorali
1
Documento di identificazione:			
2
Documento di identificazione:			
3
Documento di identificazione:			

30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Io sottoscritto/a

nella mia qualità di

previa identificazione dei sottoscrittori, a norma dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con il documento segnato a

margini di ciascuno, certifico vere e autentiche n. (indicare il numero in cifre e in lettere) firme apposte in mia presenza

....., *data*

*Firma (cognome e nome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che
procede all'autenticazione*

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

I sottoscritti sindaci/consiglieri comunali dei Comuni della provincia di Ferrara risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numeroatti separati , nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'art. 28 del T.U. 16.05.1960, n. 570, e successive modificazioni,

DICHIARANO

di presentare per la elezione del presidente della provincia di Ferrara che avrà luogo

Il Sig/a

.....
nato ail.....;

delegano il/la Sig./a

nato/a a, il

e domiciliato/a in

e il/la Sig./a

nato/a a, il

e domiciliato/a in

i/le quali possono assistere, su convocazione dell'ufficio elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di presidente ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato Presidente presso il seggio elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

- a) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente, firmata ed autenticata;

Per eventuali comunicazioni, i sottoscritti eleggono domicilio presso il signor.....

dimorante in ,Via , n.
.....

tel.

..... addi

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono,con sede in.....;

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16.05.1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio Elettorale della Provincia di Ferrara, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

<i>N. progressivo</i>	<i>COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA</i>	<i>Firma</i>	<i>Comune di iscrizione nelle liste elettorali</i>
-----------------------	---	--------------	--

1
----------	----------------	-------	----------------

Documento di identificazione:

2
----------	----------------	-------	----------------

Documento di identificazione:

3
----------	----------------	-------	----------------

Documento di identificazione:

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

lo sottoscritto/a

nella mia qualità di

previa identificazione dei sottoscrittori, a norma dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, certifico vere e autentiche n.

(indicare il numero in cifre e in lettere)

firme apposte in mia presenza.

....., *data*

Firma (cognome e nome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Il sottoscritto

.....
cognome nome
..... luogo e data di nascita

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica **di presidente** della provincia di Ferrara per l'elezione che si svolgerà _____.

Il sottoscritto dichiara di:

- a) essere sindaco eletto nel comune di il.....il cui mandato scade **non prima di 18 mesi dalla data di** elezione di presidente della provincia;
- b) essere consigliere provinciale in carica al momento della scadenza di mandato ;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 60 e 63 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., e di cui all'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

....., addì

(Firma)

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA PROPRIA CANDIDATURA**

A norma dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal Sig.

.....
nat.. a il
domiciliato in

.....
da me identificato con il seguente documento
n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì

*Firma (cognome e nome per esteso) e
qualifica del pubblico ufficiale che
procede all'autenticazione*



Il Segretario Generale

per l'elezione del **consiglio provinciale**

Il sottoscritto, Segretario Generale, dichiara di avere ricevuto, oggi..... alle ore dal signor nato a il e dal signor nato a il

una lista recante il contrassegno:

cerchio a

.....
.....

di candidati per l'elezione del **consiglio provinciale di Ferrara** che avrà luogo _____.

Allegati alla lista sono stati presentati:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura alla **carica di Consigliere**, firmata ed autenticata,
- b) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- c) autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90.
- d) dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista consiglieri e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso seggio elettorale e l'ufficio elettorale .

Ferrara , il

Il Segretario Generale



PROVINCIA DI FERRARA

MOD. 6

Il Segretario Generale

per l'elezione del **Presidente della Provincia**

Il sottoscritto, Segretario Generale, dichiara di avere ricevuto, oggialle ore dal signor nato ail e dal signor nato ail

la candidatura

del sig.....nato a il
per l'elezione a PRESIDENTE della provincia **Ferrara** che avrà luogo_____.

Allegati alla candidatura sono stati presentati:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura alla **carica di Presidente**, firmata ed autenticata;
- b) dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato a presidente e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso seggio elettorale e l'ufficio elettorale .

Ferrara , il

Il Segretario Generale